

Provincia di Bologna
Comune di Monte San Pietro
piazza della Pace, 2
40050 CALDERINO DI MONTE SAN PIETRO

www.comune.montesanpietro.bo.it

Monte San Pietro

Scomputo degli Oneri di Urbanizzazione Secondaria

Non adottato

Percentuale di scomputo per interventi in bioedilizia:	-
Percentuale di scomputo per impianti a risparmio energetico:	-
Pratiche edilizie rilasciate che hanno usufruito dello scomputo degli oneri:	-
Ulteriori tipologie di incentivo:	NO

Articoli delle NTA - RE - RUE relativi alla sostenibilità territoriale

PERMEABILITA' DEI SUOLI

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Normativa 2004 Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.03.2005

Art. 2.1 - Superficie permeabile

1. La superficie permeabile è la porzione di terreno vegetale che consente alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente le falde acquifere. Pertanto, la percentuale di superficie fondiaria che il PRG prescrive come superficie permeabile non è e non deve essere interessata da manufatti edilizi che, in superficie o in profondità, impediscano tale permeabilità.

2. Le superfici pavimentate con elementi alveolati posati a secco si considerano permeabili nella misura del 50%.

Art. 17 - Zone omogenee "B"- Zone edificate a prevalente destinazione residenziale

.... Art. 17.6 - Parametri e indici edilizi

.... 3. La superficie permeabile, definita al precedente art. 7.4, relativa ad ogni lotto edilizio non può essere inferiore al 40% della Sf.

Art. 18 - Zone omogenee "C" Zone di previsione a prevalente destinazione residenziale

.... Art. 18.6 - Parametri e indici edilizi

.... 3. La superficie permeabile relativa ad ogni lotto edilizio non può essere inferiore al 40% della St.

Art. 19 - Zone omogenee "D" Zone a prevalente destinazione terziaria e produttiva

.... Art. 19.6 - Parametri e indici edilizi

.... 3. La superficie permeabile, per come definita al precedente art. 7.4, relativa ad ogni lotto edilizio non può essere inferiore al 40% della Sf.

USO DEL VERDE

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 6.10.1975

Art. 70 - Zone verdi - Parchi

1. L'area privata libera dei lotti edificati con destinazione diversa da quella produttiva, potrà essere pavimentata per non più del 30%.

2. La restante porzione dovrà essere sistemata a giardino, con la messa a dimora di almeno un albero d'alto fusto ogni 50 mq.

3. La scelta delle essenze deve avvenire prevalentemente nella gamma di quelle appartenenti ad associazioni vegetali naturali locali.

4. Almeno due terzi delle piante messe a dimora devono essere a foglia caduca.

5. Le zone verdi, i parchi, i complessi alberati di valore ornamentale, devono essere conservati, curati e mantenuti con l'obbligo della pulizia del terreno, potatura delle piante, sostituzione delle medesime in casi di deperimento.

Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regolatore Generale Variante Normativa 2004 Approvata con Delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 15.03.2005

Art. 12.1 - Verde di urbanizzazione primario (V1)

1. Il verde V1 di urbanizzazione primaria è lo spazio a verde a diretto servizio degli insediamenti urbani. E' da considerarsi opera di urbanizzazione primaria e quindi la sua esistenza o la sua previsione, in adeguato raggio di accessibilità, è condizione per il rilascio della concessione.
2. Il verde di tipo V1 è verde pubblico o di uso pubblico la cui area va rispettivamente resa disponibile per l'uso pubblico ed attrezzata contestualmente alle costruzioni, sia nel caso di intervento edilizio diretto, sia nel caso di intervento urbanistico preventivo.
3. Le aree per verde di tipo V1 non sono individuate graficamente negli elaborati di P.R.G.. Esse vanno di norma localizzate sul fronte strada al diretto servizio delle attività insediate.
4. Nel caso di intervento urbanistico preventivo sarà l'intervento stesso a definire graficamente la localizzazione, distribuzione e modalità di cessione del verde V1.

Art. 12.2 - Verde di urbanizzazione secondaria (V2)

1. Il verde V2 di urbanizzazione secondaria è lo spazio a verde di interesse generale di quartiere o di frazione.
2. Una parte degli spazi a verde V2 (all'interno del territorio urbanizzato) è indicata negli elaborati grafici del P.R.G. con simbolo "Gv".
3. Negli interventi urbanistici preventivi la quota di verde V2, qualora realizzata all'interno del comparto, potrà soddisfare in tutto o in parte lo standard di verde V1.

Art. 12.3 - Verde ad uso esclusivo degli edifici (V3)

1. Il verde V3 è lo spazio a verde privato ad esclusivo servizio degli edifici.
2. Il verde V3 deve essere realizzato su terreni con permeabilità profonda (senza la presenza di manufatti interrati).
3. Le piante esistenti devono essere salvaguardate. Quelle abbattute per fare posto alle costruzioni, come indicate in apposito rilievo a corredo del progetto edilizio, devono essere sostituite con altre di essenza consentita dal Regolamento Comunale del Verde.
4. La quantità di alberature esistenti o da porre a dimora, di altezza non inferiore a 3 metri, non dovrà essere inferiore a due piante ogni 100 mq di superficie fondiaria non utilizzata. Le essenze devono essere specificate negli elaborati grafici redatti a corredo del titolo abilitativo.

Si veda anche: **Regolamento del verde pubblico e privato** approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 114 del 29.12.1998.

DOTAZIONI ECOLOGICHE E MITIGAZIONE IMPATTI

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 6.10.1975

Art. 42 - Salubrità del terreno

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che abbia servito come deposito d'immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia comunque potuto inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.
2. Se il terreno sul quale si intende costruire un edificio è umido o esposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti. 20

Art. 43 - Isolamento dall'umidità

1. Qualsiasi edificio deve essere isolato dall'umidità del suolo.
2. I locali di categoria A.1 ed S.1 a piano terra, devono avere il piano di calpestio staccato dal terreno o a mezzo di solaio o a mezzo di vespaio aereato con almeno 50 cm. di spessore tra il terreno battuto ed il pavimento.

3. Per i locali di categoria A.2 può essere ammesso un vespaio di ciottoli di almeno 25 cm. di spessore ed il piano di calpestio deve risultare 10 cm. sul piano di campagna, oppure può essere ammesso che siano circondati da intercapedine come nei casi di cui al precedente art. 29.
4. Tutte le murature devono essere isolate da stratificazioni impermeabili continue poste al di sopra del piano di campagna ed al di sotto del piano di calpestio interno.
5. I pavimenti dei locali di cat. A.1 e S.1 costruiti su vespaio devono essere isolati con strato impermeabile.

CLIMA ACUSTICO

Regolamento Edilizio Comunale approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 6.10.1975

Art. 45 - Isolamento fonico

1. I materiali utilizzati per le costruzioni di alloggi e la loro messa in opera debbono garantire un'adeguata protezione acustica agli ambienti per quanto concerne impianto o apparecchi comunque installati nel fabbricato, rumori o suoni aerei provenienti da alloggi contigui e da locali o spazi destinati a servizi comuni.
2. All'uopo per una completa osservanza di quanto sopra disposto occorre far riferimento ai lavori ed agli standards consigliati dal Ministero dei Lavori Pubblici o da altri qualificati organi pubblici.

ENERGIA E RISPARMIO ENERGETICO

Regolamento Edilizio approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 149 del 6.10.1975

Art. 44 - Isolamento termico

1. Le murature esterne e le coperture, di qualsiasi materiale esse siano, interessanti locali della cat. A ed S.1, devono avere una coibenza pari ad un K (coefficiente di trasmissione) $> 0 = 1,4$.
2. Anche i tratti di soffitti con sovrastanti logge, pavimenti di bow-windows, terrazze e coperture piane devono fornire una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) $> 0 = 1,4$.
3. Le pareti divisorie tra i diversi appartamenti devono avere una coibenza con K (coefficiente di trasmissione) $> 0 = 2,2$.